

**DISINTERDIZIONE E ABROGAZIONE
DELL'INTERDIZIONE
FRA PROPOSTA CENDON E LEGGE
DELEGA N. 167/2025**

REGGIO EMILIA, 10.4.2026

LA DELEGA LEGISLATIVA n. 167.2025

Legge annuale di semplificazione normativa

• Art. 17

- *Delega al Governo in materia di misure di protezione giuridica di cui al libro I, titolo XII, del codice civile*
- **1.** *Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:*

Criteria di delega: il superamento di interdizione e inabilitazione

- *a) revisione dell'interdizione e dell'inabilitazione, per il graduale superamento dei predetti istituti, con conseguente rimodulazione dell'amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela nei casi di assente o limitata capacità di autodeterminarsi, di attendere alle ordinarie occupazioni e di provvedere ai propri interessi, con attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice;*

Segue

- Gradualità nel superamento:
 - Problemi di ri-formazione dell'arretrato (necessità di calendarizzare un numero molto elevato di procedimenti per la conversione delle tutele in amministrazioni) e destrutturazione dei collegi famiglia?
 - Questioni di compatibilità costituzionale relativamente alle persone 'temporaneamente sospese' nella transizione tra tutela e amministrazione di sostegno (il diritto alla 'misura proporzionata' può essere sospeso per motivi estranei ai bisogni della persona vulnerabile?)

Segue: delega a creare una pluralità di nuove misure di sostegno?

«rimodulazione dell'amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela»: appare prefigurarsi (o quanto meno autorizzarsi) una forte rimodulazione dell'amministrazione (e il superamento della sua unicità, ma allora a cosa servirebbe la riforma?): la delega ci orienta su quale direzione prendere?

*«**Adeguata tutela** nei casi di assente o limitata capacità di autodeterminarsi, di attendere alle ordinarie occupazioni e di provvedere ai propri interessi, con attribuzione all'amministratore di sostegno di **poteri graduati e proporzionati** alla condizione del beneficiario, assicurando **adeguati poteri di verifica e di controllo** in capo al giudice»*

I tre criteri sono: fornire tutela alle persone senza, o con limitata, capacità di attendere alle occupazioni e curare i propri interessi; graduare i poteri dell'amministratore in relazione ai bisogni del beneficiario; dotare il giudice di adeguati poteri di verifica e controllo.

Su questi tre punti la delega: A) non sembra aggiungere nulla al quadro normativo esistente; B) non sembra dire dove e perché il quadro normativo esistente non sarebbe soddisfacente, e quindi cosa andrebbe corretto (a parte, naturalmente, la contemporanea esistenza dell'amministrazione, della tutela e della curatela).

Criteri di delega: la semplificazione degli adempimenti

- **«b) sulla base dei criteri di graduazione fissati ai sensi della lettera a), semplificazione degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica e previsione della rendicontazione in ragione delle specifiche esigenze di tutela del patrimonio del beneficiario e della sua condizione personale»**

Gli attuali adempimenti appaiono abbastanza modesti: giuramento; inventario; rendiconto annuale; autorizzazione per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; rendiconto finale.

Cosa si intende per semplificazione? **Non viene fornita nessuna indicazione su cosa sarebbe oggi troppo oneroso o farraginoso (eccettuata la rendicontazione, che sembrerebbe bisognosa di una particolare riconduzione a proporzionalità).**

[Si veda il progetto relativo al «mandato di protezione», che esenta dal rendiconto la cifra necessaria per il mantenimento ordinario].

Criteri di delega: la rendicontazione nella delega

«previsione della rendicontazione in ragione delle specifiche esigenze di tutela del patrimonio del beneficiario e della sua condizione personale»

Osserviamo che già è difficile immaginare una semplificazione della rendicontazione oggi, in quanto a parte gli elementi insiti nel concetto stesso di rendicontazione, il Codice civile non prescrive alcun elemento aggiuntivo (se non la frequenza almeno annuale del conto).

Peraltro, se si osservano i modelli di rendiconto in uso presso taluni Tribunali, è difficile immaginare rendiconti più stringati.

Segue: la rendicontazione nella delega

Proprio la mancanza di disposizioni relative al rendiconto nella legislazione attuale – ciò che sembra per necessità implicare che a tale rendicontazione si applicano i criteri minimi generali relativi a qualunque rendiconto –, accanto all'unico criterio di delega discernibile – la 'proporzionalità' del rendiconto – sembrano prefigurare rendiconti 'semplici' e rendiconti 'articolati'.

Verranno imposti dei modelli di legge?

Verranno fissate delle soglie di reddito/patrimonio?

Verrà considerato (e come) il problema dell'amministratore non professionista (che però nulla ha a che fare con la complessità dell'amministrazione)?

Consideriamo sempre che se **l'attività** di rendicontazione può essere standardizzata, quella **di controllo è per sua necessità, in una certa misura, atipica** (paradigmatico in questo senso è il diritto tributario: modellizzazione dell'autodichiarazione vs atipicità e varietà dei criteri di controllo – accertamento induttivo, deduttivo, analitico, sintetico, controllo per questionari, studi di settore, presunzioni anche semplicissime ecc).

Criteri di delega: i poteri del giudice tutelare

«assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice»

Sembrerebbe che il giudice tutelare già goda di numerosi poteri, e anche di poteri atipici (si veda l'amplissimo art. 344: «**può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni**»), proprio in apertura delle norme relative alla tutela);

E' possibile ipotizzare che questo criterio sia stato inserito con l'intenzione di fornire un contrappeso alla precedente affermazione relativa alla semplificazione degli adempimenti dell'amministratore?

Si potrebbe pensare ad una specificazione, per esempio alla facoltà del giudice tutelare di rivolgersi agli uffici tributari; ma questo non rientrerebbe già nei suoi poteri, anche per quanto disposto dall'art. 344? Dopotutto il procedimento di amministrazione, nella fase gestoria, consente comunque la raccolta di prove in maniera deformalizzata, al pari degli ordinari giudizi di volontaria giurisdizione.

Segue: distinzione tra rendiconto e relazione

In ogni caso, **nessun accenno è fatto nella delega ad una revisione dell'obbligo di relazione** (art. 405, c. 5, n. 6): l'amministratore deve riferire periodicamente

«circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario».

Il richiamo all'obbligo di rendicontazione annuale di cui all'art. 411 in combinato disposto con l'art. 380, c.c. (significativamente intitolato «*contabilità dell'amministrazione*») lascia pensare che si tratti di un dovere interamente diverso e complementare: quello di riferire non già sulle condizioni economiche, bensì sulle altre, non prese specificamente in considerazione dalla disciplina sulla tutela.

Su questo specifico dovere sembra difficile prevedere una azione di semplificazione.

Criteria di delega: armonizzazione del Codice civile alla scomparsa di interdizione e inabilitazione

«c) modifica, in coerenza con le misure adottate in attuazione della lettera a), degli istituti che dettano una disciplina specifica in presenza di una dichiarazione di inabilitazione o di interdizione»

La riforma è sistematicamente importantissima, sebbene mascherata in un anodino articolo di una legge di delega «omnibus»: si tratta di superare istituti che hanno segnato la storia del diritto civile, modificando decine di articoli del Codice civile, del Codice di procedura civile, e diverse leggi speciali.

I rischi di errore sono notevoli e sarà necessaria una capacità tecnica notevole.

La soluzione più semplice (**una norma che stabilisca che alle parole ‘interdizione’ e ‘inabilitazione’ si sostituiscono le parole ‘amministrazione di sostegno’**) appare impraticabile, perché è la stessa delega a specificare che di amministrazioni dovranno esistere di generi diversi – quantomeno, si ritiene, una amministrazione ‘forte’ per le persone totalmente e radicalmente incapaci, e una ‘debole’, per chi conserva delle autonomie).

Criteri di delega: una transizione graduale verso la nuova disciplina

«d) previsione di una disciplina transitoria che assicuri la gradualità nell'attuazione delle disposizioni adottate ai sensi della lettera a) rispetto alle misure di protezione adottate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina»

Come già accennato, **la conversione di tutte le tutele in amministrazioni di sostegno bloccherebbe – a legislazione invariata - le sezioni famiglia dei tribunali** (un giudizio collegiale per ciascuna revoca di interdizione, oltre al passaggio al giudice tutelare per la disposizione della amministrazione di sostegno).

Se, come ritenuto, si vorrà concedere una più o meno lunga parentesi temporale per questo passaggio, e si vorrà disegnare una procedura meno onerosa (per esempio, delegando tutto al giudice tutelare in un unico procedimento), si porranno comunque delle questioni:

- A) Migliaia di persone, come già osservato, rimarranno per anni soggette ad un regime che il legislatore stesso ha ritenuto non più adeguato alla loro tutela;
- B) Quali criteri dovranno essere adottati per stabilire le priorità di uscita dalla tutela?**

E SOPRATTUTTO

SEGUE: IL DOVEROSO RISPETTO PER LA CONVENZIONE ONU PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA', Art. 12: PROPORZIONALITA'; PERIODICA REVISIONE; RISPETTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA'

- «1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il **diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica**. 2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita. 3. Gli Stati Parti adottano **misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica**. 4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano **adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani**. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica **rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario**. Queste garanzie **devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone**. 5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al **controllo dei propri affari finanziari** e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità **non vengano arbitrariamente private della loro proprietà**».

SEGUE: CONVENZIONE ONU PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA', Art. 12

Se lo scopo della riforma – come pare molto probabile considerato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale – è anche quello di adeguare la legislazione al requisito di proporzionalità delle misure di protezione, centrale nella Convenzione ONU, e quindi ovviare alla ‘rigidità’ dell’istituto della tutela, allora:

- Lasciare nella tutela un elevato numero di persone per troppo tempo – dopo avere affermato che si tratta di istituto troppo rigido - appare esposto al rischio di violare questo criterio;
- Quale che sia la soluzione scelta, gli uffici tutelari – e forse non solo loro - vivranno un periodo di rallentamenti dovuto a questo massiccio passaggio.

ALTRE GARANZIE DELLA CONVENZIONE ONU – TUTELA DEL PATRIMONIO E TEMPORANEITA'

In ogni caso, per tornare a quanto osservato in precedenza, non sembra che la Convenzione ONU lasci molto spazio alla 'semplificazione' per quanto riguarda le garanzie patrimoniali: **l'insistenza sulla prevenzione dei conflitti di interesse, sulla salvaguardia della proprietà, sul controllo sugli 'affari finanziari', sulla salvaguardia dei diritti ereditari, appaiono di centrale rilevanza.** Di questo dovrà tenersi conto in sede di riordino dei rendiconti e degli adempimenti dell'amministratore.

In secondo luogo, **la Convenzione pone l'accento sia sulla proporzionalità della misura, sia sul fatto che la sua proporzionalità sia periodicamente verificata.** Difficile dunque sfuggire all'alternativa seguente: A) la misura può essere solo temporanea, anche se con rinnovi potenzialmente indefiniti; o B) è la stessa attività di relazione e rendicontazione che deve mettere il giudice tutelare nella condizione di valutare la perdurante appropriatezza della misura.

CRITERI DI DELEGA: IL RAFFORZAMENTO DELLE SANZIONI

«e) riordino, adeguamento e rafforzamento delle sanzioni, anche penali, per le condotte contrarie al mandato o all'interesse del beneficiario tenute dai soggetti nominati nell'ambito delle misure di protezione giuridica per la sua tutela e protezione»

A prima lettura la delega appare attuare uno 'scambio' tra alleggerimento degli adempimenti dell'amministratore e aggravamento delle sanzioni in caso di cattivo uso della maggiore libertà concessa.

Se questo nuovo equilibrio sia rispettoso dei diritti del beneficiario non è possibile dire, in quanto la delega non permette di cogliere l'esatta modalità di realizzazione nella pratica di quanto preconizzato.

In ogni caso, deve osservarsi che **ci si trova di fronte ad una delega legislativa in materia penale nella quale i criteri di delega sembrano estremamente vaghi**: la misura della sanzione non è in alcun modo prefigurata. Il rischio di incostituzionalità non appare lieve.

NECESSITA' DI PARTICOLARE CURA NEL DELINEARE I CRITERI DI DELEGA IN MATERIA PENALE – CORTE COSTITUZIONALE

- Ord. 134.2003 «la legge di delega considerata delimitava sufficientemente l'ambito delle scelte del Governo nell'impiego dello strumento penale [...] **definendo la specie e l'entità massima delle pene**»
- Sent. 54.1997: «La Corte esprime dunque l'auspicio che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adotti, **per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e di certezza**, criteri configurati in modo più preciso»
- Sent. 5.2014: «**il principio della riserva di legge in materia penale** (art. 25, secondo comma, Cost) [...] **rimette al legislatore, nella figura del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare ed è violato qualora quella scelta sia effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa**»

E' POSSIBILE INDIVIDUARE ALTRI CRITERI DI DELEGA? I CRITERI VALIDI PER TUTTI I SETTORI

L'art. 17, relativo ai criteri di delega per gli istituti di protezione richiama i criteri di cui all'art. 2, relativi a tutti i settori di intervento della legge (fortemente disomogenei tra loro). Questi criteri sono:

«a) riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

[Non appare applicabile, stante la collocazione della materia nel Codice civile e a meno che non si intenda abbandonarla]

b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare *il* *linguaggio* *normativo*;

[Appare assorbito dalla necessità di adeguare la materia alla sistematica del Codice civile e della procedura civile]

c) previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti *di* *attuazione*;

[L'applicazione è esclusa dai criteri speciali, che prevedono anzi un periodo transitorio]

I criteri generali di delega di cui all'art. 2

d) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

[Il superamento degli istituti della tutela e della curatela pare dettato non tanto dall'esaurimento della funzione, quanto da una migliore rispondenza della amministrazione di sostegno ad una funzione che è purtroppo sempre necessario svolgere: quella di protezione]

e) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;

[E' piuttosto difficile comprendere come si possa modificare la normativa vigente se non attraverso una legge approvata secondo le previsioni della Costituzione, e cosa possa aggiungere a questo l'avvalimento «delle tecnologie più avanzate»]

Segue: i criteri generali di delega – art. 2

f) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di risultato e i principi di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'impresa e alle attività esercitate, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati;

[Il criterio pare di scarsa rilevanza, in quanto nel caso specifico si tratta di rapporti giurisdizionali attinenti a diritti soggettivi e costituzionali, e comunque non intercorrenti tra individuo (o impresa) e pubblica amministrazione; quanto alla sussidiarietà orizzontale, appare già realizzata in elevato grado, conferendosi la qualità di pubblico ufficiale a privati cittadini]

g) limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti e in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate».

[in questo caso appare come il criterio sia dettato in relazione al rapporto tra impresa e regolazione, materia che è estranea agli istituti di protezione, a meno che non si voglia immaginare un intervento relativo al beneficiario che sia – o sia stato – imprenditore]

Conclusione: una rivisitazione epocale (abolizione di due istituti ‘storici’, con riflessi su un gran numero di articoli del codice civile) ma secondo criteri non eccessivamente stringenti

Inapplicabili (o quasi) i criteri di cui all’art. 2, restano quelli di cui all’art. 17, già esaminati, e che si riepilogano:

- «riordino e semplificazione»;
- Graduale superamento di interdizione e inabilitazione, secondo una disciplina transitoria di conversione delle misure;
- «Rimodulazione» dell’amministrazione di sostegno;
- Attribuzione all’amministratore di poteri graduati e proporzionati alle condizioni del beneficiario (cosa che è difficile affermare la legge non richieda già);
- Attribuzione di adeguati poteri di verifica a controllo al giudice (idem c.s.);
- «semplificazione» degli adempimenti dell’amministratore e proporzionalità degli obblighi di rendicontazione;
- «riordino, adeguamento e rafforzamento delle sanzioni, anche penali, per le condotte contrarie al mandato o all'interesse del beneficiario».

I PRINCIPALI RISCHI

Oltre a quelli già evidenziati, che sono:

- Un periodo transitorio forse eccessivamente lungo (due anni per esercitare la delega; altri due anni per emanare decreti integrativi o correttivi; un indefinito periodo intermedio per il passaggio tra istituti), con il rischio che la delega non venga esercitata, o venga esercitata solo in parte, mentre una rivisitazione degli istituti necessita assolutamente di organicità e, come già scritto, di estrema finezza civilistica e processual civilistica;
- La possibile incostituzionalità di una delega in materia penale che non individua tetti massimi di pena, né la specie delle pene irrogabili, né, se non piuttosto genericamente, i comportamenti passibili di sanzione.

Vi è inoltre il pericolo di incorrere in eccessi di delega, considerato, appunto, che i principi e criteri direttivi (76 Cost.) effettivamente specifici appaiono non moltissimi.

ECCESSO DI DELEGA?

C. Cost., Ord. n. 134.2003: «dall'art. 76 della Costituzione discendono, da una parte, il vincolo della legge delegata ai criteri direttivi della delega [...], nonché, dall'altra parte, l'obbligo, a carico del legislatore delegante, di **definire l'oggetto della delega e di indicarne i principi e criteri direttivi, senza lasciare il Governo delegato libero di effettuare qualsiasi scelta, ma anche senza doverne vincolare tutte le scelte concrete,** restando invece affidate queste ultime, nei limiti dei criteri direttivi, proprio al delegato».

REGIME TRANSITORIO ‘DI FATTO’

In presenza di una legge che a chiare lettere pare prefigurare un (seppure lungo) superamento radicale della tutela, è:

A) consentito; oppure

B) auspicabile, e se sì, in quali casi

Introdurre azioni per l'interdizione?

Dopotutto, si applica la legislazione vigente, non quella che è consentito al Governo di adottare in futuro, e la legislazione attuale, seppure problematicamente, ammette l'interdizione;

Il Governo è sempre libero di non esercitare la delega; la delega decade in caso di scioglimento delle Camere; le Camere possono revocare la delega finché non è esercitata;

Utilizzare la delega come strumento interpretativo, segno della intenzione del legislatore?

LE SOLUZIONI DELLA PROPOSTA CENDON SUPERAMENTO IMMEDIATO DELL'INTERDIZIONE

Ad alcuni dei problemi che sono emersi la bozza Cendon fornisce delle risposte, pur non trattandosi di una delega, bensì, come forse sarebbe più auspicabile, di una proposta di legge.

IL PASSAGGIO DALLA TUTELA ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:

- La tutela viene abrogata immediatamente, con l'entrata in vigore della proposta;
- Le persone ammesse alla tutela divengono immediatamente beneficiarie di amministrazione di sostegno;
- Le persone riguardo alle quali sia in corso un procedimento per l'ammissione alla tutela vengono riferite al giudice tutelare onde prosegua il procedimento per l'ammissione all'amministrazione di sostegno;
- Lo stesso vale per la curatela.

LE SOLUZIONI DELLA PROPOSTA CENDON RIDUZIONE DEL 'PERIODO TRANSITORIO'

Resta comunque, ma è reso meno acuto rispetto alla legge delega, il problema, di fatto ineliminabile, relativo alla gestione del passaggio alla amministrazione di sostegno.

Se anche si adottasse la soluzione Cendon, è piuttosto evidente che dovere del giudice tutelare sarebbe quello di sentire personalmente tutti i beneficiari provenienti dalla tutela onde comprendere se talune limitazioni proprie della tutela e transitate nell'amministrazione debbano conservarsi, in quanto proporzionate alle esigenze del caso, o meno.

**IN DEFINITIVA: NESSUN PASSAGGIO PUO' REALIZZARSI OPE LEGIS
E IMMEDIATAMENTE**

LE SOLUZIONI DELLA PROPOSTA CENDON

SULLE RAGIONI DI FONDO DEL SUPERAMENTO DELLA INTERDIZIONE

La proposta Cendon, con la sua relazione di accompagnamento, risponde anche all'interrogativo di partenza: perché superare l'interdizione;

In primo luogo, per la «condanna terminologica»: dobbiamo trovare parole nuove;

Sostanzialmente, perché non risponde al criterio di flessibilità e proporzionalità dettato dalla Convenzione ONU;

E ancora: perché (ed è la parte che costituisce il contributo più personale di Cendon alla materia) il sostegno non può che essere personalizzato e costruito con il beneficiario, in stretta sinergia con l'intervento welfaristico e socializzante del contesto pubblico e privato.

Naturalmente, questa visione è adatta ad un ordinamento altamente progredito e fornito di molti mezzi (meglio: che decide di indirizzare i mezzi verso la protezione). E' una chiamata morale, insuscettibile di realizzazione in un contesto sociale e culturale non all'altezza di Cendon.

LE SOLUZIONI DELLA PROPOSTA CENDON

IL SUPERAMENTO DELLA SOTTRAZIONE DELLA CAPACITA' DI AGIRE O, QUANTO MENO, DELLA SOTTRAZIONE NON PERSONALIZZATA

Forse una delle più importanti affermazioni contenute nella dottrina di Cendon rispetto al superamento dell'interdizione concerne l'abbandono dell'approccio che vede negli strumenti di protezione una limitazione della capacità di agire della persona, se non in casi limite. L'interdizione, in questo senso, è negativa perché rappresenta una ablazione pressoché completa e rigidamente preconfezionata della capacità.

L'amministrazione, e ancora di più l'amministrazione che immagina Cendon, non deve interpretarsi in questo senso.

Nei casi in cui la limitazione è indispensabile, ricordiamo che in qualsiasi modo decliniamo gli istituti di protezione, ad essi deve ritenersi sempre applicabile l'art. 22, Cost.

«Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome»

In quell'aggettivo «politici» risiede la garanzia della proporzionalità e dell'umanizzazione degli interventi di limitazione delle possibilità delle persone protette, quale che sia l'istituto.

LE SOLUZIONI DELLA PROPOSTA CENDON

SUPERAMENTO DELL'INTERDIZIONE, ANCHE QUALE PENA ACCESSORIA

Nulla in merito prevede la delega legislativa. Il progetto Cendon, d'altra parte, si sofferma sul carattere disumanizzante e sulla derivazione dell'interdizione legale dalla «morte civile», osservando inoltre la sua scarsa utilità quale sanzione penale.

Per tali motivi invita, con coerenza sistematica e valoriale rispetto all'intervento auspicato in relazione all'interdizione 'protettiva', un suo abbandono, in parallelo rispetto all'istituto civilistico.

LE SOLUZIONI DELLA PROPOSTA CENDON

PRENDERE ATTO DELLE NECESSITA' «MANUTENTIVE» DELLA LEGISLAZIONE DEL 2004 IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Forse la mancanza più facilmente percepibile nel testo della delega legislativa – a parte quella relativa ai criteri di delega, che rischia di provocare delle pronunce di incostituzionalità – è quella relativa alla «messa a punto» dell'istituto, a vent'anni dall'introduzione.

La proposta Cendon rivisita in vari punti l'attuale normativa cercando di porre un rimedio a difetti che è stato possibile rilevare solo con l'applicazione dell'istituto. Per fare alcuni esempi:

- Si chiarisce la disciplina relativa alla possibilità per il beneficiario di **sposarsi, testare, donare, riconoscere figli;**
- Si chiarisce la disciplina relativa alla possibilità per il beneficiario di **partecipare a società di persone e di rivestire cariche in società di capitali;**
- Si chiarisce la disciplina relativa alla **difesa tecnica della persona** per la quale si chiedi l'amministrazione di sostegno;
- Si precisa l'istituto del **vincolo di destinazione patrimoniale** allorché riguardi un beneficiario di amministrazione;
- Si precisa, anche dogmaticamente, il **discrimine tra disabilità non richiedente amministrazione e disabilità che rende necessario il sostegno.**

E MOLTE ALTRE COSE

LE SOLUZIONI DELLA PROPOSTA CENDON

TUTTO QUESTO SEMBRA MANCARE NELLA LEGGE DI DELEGA

Nella delega sembrano fare difetto gli elementi fondanti una giustificazione dell'attività legislativa secondo la «mischief rule». Non si comprende bene:

- Cosa il legislatore abbia identificato come «sbagliato» nella normativa esistente (a parte la necessità di sopprimere gradualmente tutela e curatela);
- In quale modo il legislatore abbia ritenuto che la nuova normativa (fatta eccezione per la parte che sopprime gradualmente tutela e curatela) possa rimediare a quanto ritenuto «sbagliato»;

In modo tale che il legislatore delegato e, in futuro, l'interprete, possa interpretare la legge nel senso di indirizzare la sua attività al superamento degli «sbagli» contenuti nella precedente legislazione.

**TUTTO QUESTO NON FA CHE RENDERE PIU' ELEVATO IL RISCHIO DI INCOSTITUZIONALITA' O
DI SCARSA RILEVANZA DELLA RIFORMA**